



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA CITTA' DI CAPRI

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità e definizioni**
- Articolo 2 - Soggetti competenti alla concessione dei patrocini**
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari dei patrocini**
- Articolo 4 - Criteri per la concessione di patrocini**
- Articolo 5 - Concessione di patrocini in casi eccezionali**
- Articolo 6 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusione**
- Articolo 7 - Procedura per la concessione di patrocini**
- Articolo 8 - Ulteriori concessioni**
- Articolo 9 - Pubblicizzazione del patrocinio e utilizzo dello stemma**
- Articolo 10 - Patrocinio associato a forme di sostegno economico**
- Articolo 11 - Sponsor privati**
- Articolo 12 - Responsabilità**
- Articolo 13 - Autorizzazioni**
- Articolo 14 - Rinvio**
- Articolo 15 - Entrata in vigore**

Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio dell'Ente ad iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale e contribuiscano alla crescita della Società Civile.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno con associazione di immagine ad un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'Amministrazione alla stessa. In particolare, il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore sociale, civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori, nonché nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.
3. In relazione alla disciplina definita dal presente regolamento i patrocini sono intesi come benefici concessi dall'Amministrazione e, pertanto, rientranti nel quadro applicativo dei principi dettati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

Art. 2 – Soggetti competenti alla concessione dei patrocini

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con deliberazione di Giunta Comunale, previa istruttoria del Responsabile del Settore Segreteria – Affari Generali:
 - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
 - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).
2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione può intervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo 10.

Art. 3 - Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
 - a. Associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
 - b. Altri organismi no profit;
 - c. Aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d. Soggetti pubblici o privati che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, o altri soggetti singoli o associati, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 4 - Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale, con le modalità di cui al presente Regolamento, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b. Rilevanza per la comunità locale;

- c. Significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative o per attività programmate.
 3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 5 - Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali indicate dalla Giunta comunale.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 6 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'amministrazione Comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5;
 - c) per iniziative non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 7 - Procedura per la concessione dei patrocini

1. I soggetti interessati presentano un'istanza scritta con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento utilizzando il modulo predisposto dal Comune ed allegato al presente Regolamento. È in facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine. L'istanza deve recare la firma del legale rappresentante o suo delegato.
2. L'istanza deve illustrare l'iniziativa e contenere tutte le notizie ed elementi concernenti sia il soggetto richiedente sia la manifestazione, nonché l'indicazione di analoghe e contestuali richieste di patrocinio rivolte ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor, nonché i principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa. All'istanza deve essere allegato, se non indicato nella stessa, il programma dell'iniziativa.
3. L'istanza deve, altresì, permettere di vagliare gli obiettivi e la rilevanza dell'iniziativa da patrocinare.
4. L'amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con deliberazione di Giunta Comunale, almeno 7 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione in merito alla concessione del patrocinio. In mancanza del provvedimento il patrocinio si intende negato.

5. L'amministrazione comunale, qualora lo ritenga necessario, verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

Art. 8 - Ulteriori concessioni

1. Qualora gli organizzatori ne facciano richiesta, la Giunta Comunale, può riconoscere:
 - a) L'eventuale uso gratuito di spazi ed aree pubbliche;
 - b) L'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione;
 - c) L'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione.
2. Si chiarisce che in relazione alle occupazioni di suolo pubblico e ai diritti sulle pubbliche affissioni i beneficiari hanno diritto alla decurtazione del 50% sulle tariffe previste come stabilito dal COSAP e dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 9 - Pubblicizzazione del patrocinio e Utilizzo dello stemma della Città di Capri

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre, in massima evidenza e su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa, lo stemma e il nome del Comune e la dicitura **“con il patrocinio della Città di Capri”** di dimensioni adeguate da garantirne la leggibilità e riconoscibilità.
2. Lo stemma del Comune non potrà essere associato ad immagini che possano offendere la sensibilità ed il pudore e va posizionato nella parte alta del manifesto in posizione di preminenza rispetto agli altri loghi (sponsor economici e tecnici, etc); in caso di patrocinio congiunto con altri Enti pubblici, secondo le consuetudini del cerimoniale di Stato, la posizione degli stemmi dovrà seguire il criterio gerarchico. Nella fattispecie la distribuzione dei loghi ordinati gerarchicamente si attua procedendo dal centro verso l'esterno nella direzione destra-sinistra.
3. A tal fine tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente visionato ed approvato dall'Amministrazione.
4. Nel caso il materiale pubblicato venga riconosciuto inadeguato o inopportuno, l'Amministrazione potrà imporre a carico e spese del soggetto richiedente, l'immediata eliminazione dello stemma del comune e dell'indicazione del patrocinio da ogni sorta di materiale divulgativo, cartaceo o digitale.
5. Per iniziative e manifestazioni ammessi al patrocinio comunale che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc.) è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citata la Città di Capri.

Art. 10 - Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico.
3. La Giunta comunale determinerà, in base alla normativa e ai regolamenti vigenti, l'eventuale concessione del contributo economico.

Art. 11- Sponsor privati

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di richiesta di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minor evidenza.

Art. 12 – Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti dei terzi.
2. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta dei danni subiti.

Art. 13 – Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali altre autorizzazioni, concessioni, nulla osta o pagamenti richiesti per la realizzazione della manifestazione, se non quelli espressamente previsti nel provvedimento di concessione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a proprie spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla e gli stessi dovranno essere depositati in sede di ritiro del provvedimento di concessione del patrocinio.

Articolo 14 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al regolamento di contabilità ed alle altre norme regolamentari di questo Ente.
2. Tutti i dati acquisiti, in virtù del presente regolamento, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D. L. vo n. 196/2003.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Dalla data di esecutività cessa di avere efficacia qualsiasi disposizione comunale in contrasto con il contenuto del presente Regolamento.
3. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
4. Il presente Regolamento sarà inserito, dopo il termine previsto dall'art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000, nella Raccolta dei Regolamenti Comunali.